Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 25 luglio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

(6417)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Vista la comunicazione pervenuta dal Ministero degli affari esteri delle dimissioni presentate da Gustavo Selva, eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo nella lista presentata dalla Democrazia cristiana per la II circoscrizione - Italia nord-orientale;

Visto che nella lista suddetta il candidato Marcello Modiano segue immediatamente in graduatoria l'ultimo non eletto;

Proclama

ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il candidato Marcello Modiano eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo per la lista della Democrazia cristiana nella II circoscrizione - Italia nord-orientale in surrogazione di Gustavo Selva, dimissionario.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il segretario: CIRELLI

(6813)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **292.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto policattedra di microbiologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **293.**

Autorizzazione all'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Irma Manzini vedova Di Lenna con testamento olografo 22 gennaio 1961, pubblicato per atto 9 agosto 1977, numero 1141335/9955 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Gazzaniga, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **294.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Piemontese, in Torino.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Piemontese, in Torino, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 1877.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **295.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Torino.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Torino, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 568.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1979, n. 296.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Federazione istituti di attività educativa (F.I.D.A.E.)», in Roma.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Federazione istituti di attività educativa (F.I.D.A.E.)», in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1979
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 307

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Salamandra», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Salamandra» a responsabilità limitata, con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Salamandra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Franco Stame in data 5 dicembre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gianfranco Trombetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6275)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Trinity alimentari Italia S.p.a., in Cermenate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tonno congelato, di origine e provenienza Spagna, la ditta Trinity alimentari Italia S.p.a. di Cermenate ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 502.571,20 di cui al mod. *B*-Import n. 6680538, rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano in data 14 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como, quanto a $ USA 359.476,34, entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione, mentre per il residuo importo di $ USA 143.094,86, in date comprese tra il 15 settembre 1977 ed il 15 ottobre 1977, con un ritardo oscillante tra i tre ed i trentatre giorni rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 240223 del 12 ottobre 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo all'impossibilità di introdurre per intero la merce nei propri frigoriferi, nonché all'essere rimasta essa stessa inoperante durante il mese di agosto per il periodo di ferie;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 10 novembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Trinity alimentari Italia S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 143.094,86, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6243)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Claudio Bolzoni, in Pizzighettone.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di n. 1000 pneumatici per autocarri ed autobus di origine e provenienza Svizzera la ditta Claudio Bolzoni italiana ha effettuato un pagamento anticipato di lire italiane 85.800.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5763631 rilasciato dalla Banca popolare di Cremona in data 18 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Cremona in parte (per Lit. 17.160.000 - pezzi 200) entro il termine di validità dell'impegno valutario ed in parte come segue:

il 24 giugno 1976 pezzi 100 . .	Lit.	8.580.000
il 14 dicembre 1976 pezzi 200 . .	»	17.160.000
il 25 maggio 1977 pezzi 500 . . .	»	42.900.000
	Lit.	68.640.000

con ritardi, quindi, di sessantasette, duecentoquaranta e quattrocentoquarantanove giorni rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/45431 del 21 febbraio 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il superamento dei termini imputandolo alla difficoltà d'immagazzinaggio della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° marzo 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Claudio Bolzoni, mediante fidejussione della Banca popolare di Cremona nella misura del 5 % di Lit. 68.640.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6241)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 agosto 1978 al 21 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presene decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6713)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal, in Vittuone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e organizzazione aziendale della S.p.a. Uniroyal di Vittuone (Milano);

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 9 dicembre 1978 e 11 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 dicembre 1978;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal di Vittuone (Milano), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6722)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 3 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6710)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vedove Antonio di Carpenè, in San Nazario.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Vedove Antonio di Carpenè di San Nazario (Vicenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vedove Antonio di Carpenè di San Nazario (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1978 al 20 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6723)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza (Varese);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 3 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza (Varese), è prolungata fino al 3 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6711)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia e stabilimento a Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano), è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6717)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza (Varese);

Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1979 e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 3 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza (Varese), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6712)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia e stabilimento a Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979 e 4 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano), è prolungata fino al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana, in Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano.

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1978 al 23 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6715)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana, in Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 23 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano, è prolungata fino al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6716)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Ripartizione per provincie del contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate nell'anno 1978.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 28 aprile 1978, n. 141;

Visto in particolare l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Visto il decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978, che fissa nel numero di 30.000 il contingente per l'anno 1978 delle nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, e le modalità per le loro assegnazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 70 del 15 gennaio 1979 e il decreto ministeriale n. 393 del 28 febbraio 1979, con i quali sono stati prorogati, rispettivamente, il termine di presentazione delle domande delle nuove autorizzazioni e il termine di presentazione della documentazione relativa alle domande anzidette;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978, occorre determinare il numero delle nuove autorizzazioni da assegnare in ogni provincia;

Considerato che il numero complessivo delle domande di nuove autorizzazioni ritenute ammissibili dai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risulta essere inferiore a quello fissato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978, ai fini della determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'anno 1978, per cui non si rende più necessario effettuare le graduatorie provinciali previste dall'art. 4 del precitato decreto ministeriale 21 novembre 1978 e può essere, quindi, immediatamente disposta l'assegnazione per provincia delle nuove autorizzazioni novennali ripartite in base al numero delle domande ritenute ammissibili nella provincia stessa sempreché siano state assolte, dalle imprese interessate, le condizioni di cui all'art. 8 del precitato decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978, il rilascio di nuove autorizzazioni novennali all'autotrasporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti di esercizio, diversi da quelli indicati nel precitato decreto, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali, per le provincie sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna:

Provincia	Numero
Alessandria	441
Asti	80
Cuneo	565
Novara	116
Torino	906
Vercelli	85
Aosta	82
Siena	184
Perugia	191
Terni	70
Ancona	276
Ascoli	231
Macerata	250
Pesaro	137
Bergamo	604
Brescia	525
Como	304
Cremona	142
Mantova	360
Milano	1453
Pavia	138
Sondrio	42
Varese	150
Bolzano	160
Trento	201
Belluno	35
Padova	277
Rovigo	58
Treviso	441
Venezia	316
Verona	236
Vicenza	346
Gorizia	69
Pordenone	52
Trieste	54
Udine	280
Genova	410
Imperia	56
La Spezia	77
Savona	124
Bologna	604
Ferrara	391
Forlì	656
Modena	539
Parma	456
Piacenza	642
Ravenna	520
R. Emilia	450
Arezzo	171
Firenze	389
Grosseto	79
Livorno	156
Lucca	180
Massa	100
Pisa	132
Pistoia	48
Frosinone	194
Latina	401
Rieti	89
Roma	609
Viterbo	148
Campobasso	54
Isernia	18
Chieti	134
L'Aquila	111
Pescara	147
Teramo	91
Avellino	222
Benevento	78
Caserta	220
Napoli	1554
Salerno	580
Bari	1060
Brindisi	67
Foggia	820
Lecce	68
Taranto	170
Matera	136
Potenza	140
Catanzaro	229
Cosenza	62
R. Calabria	576
Agrigento	235
Caltanissetta	152
Catania	605
Enna	42
Messina	179
Palermo	246
Ragusa	145
Siracusa	131
Trapani	299
Cagliari	100
Nuoro	93
Oristano	8
Sassari	292
	26.542

Art. 2.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo sono rilasciate alle imprese che abbiano presentato, per autocarri, per autoveicoli per trasporti specifici e per trattori stradali, domande ritenute ammissibili ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni stesse e che abbiano provveduto preventivamente agli adempimenti previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978.

Resta fermo, per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per rimorchi e semirimorchi, quanto stabilito dall'art. 2 del precitato decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: PRETI

(6636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 20 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,80	815,80	815,60	815,80	815,75	815,75	815,70	815,80	815,80	815,80
Dollaro canadese	700,50	700,50	700,50	700,50	700,50	700,45	700,78	700,50	700,50	700,50
Marco germanico	450,81	450,81	450,90	450,81	451 —	450,80	450,71	450,81	450,81	450,80
Fiorino olandese	409,72	409,72	409,65	409,72	410 —	409,70	409,78	409,72	409,72	409,70
Franco belga	28,115	28,115	28,18	28,115	28,15	28,10	28,12	28,115	28,115	28,11
Franco francese	193,09	193,09	193,35	193,09	193,35	193,05	193,10	193,09	193,09	193,09
Lira sterlina	1862,50	1862,50	1862 —	1862,50	1862 —	1862,45	1862,60	1862,50	1862,50	1862,50
Lira irlandese	1699 —	1699 —	1700 —	1699 —	1701 —	—	1700,50	1699 —	1699 —	—
Corona danese	156,87	156,87	157,10	156,87	157,10	156,85	156,87	156,87	156,87	156,87
Corona norvegese	162,35	162,35	162,40	162,35	162,35	162,30	162,33	162,35	162,35	162,35
Corona svedese	194,24	194,24	194,10	194,24	194,25	194,20	194,15	194,24	194,24	194,24
Franco svizzero	498,07	498,07	498,65	498,07	499 —	498,05	498,05	498,07	498,07	498,07
Scellino austriaco	61,309	61,309	61,39	61,309	61,40	61,25	61,28	61,309	61,309	61,31
Escudo portoghese	16,82	16,82	16,83	16,82	16,85	16,80	16,88	16,82	16,82	16,82
Peseta spagnola	12,295	12,295	12,33	12,295	12,30	12,25	12,306	12,295	12,295	12,30
Yen giapponese	3,779	3,779	3,79	3,779	3,78	3,75	3,783	3,779	3,779	3,78

Media dei titoli del 20 luglio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	70,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,500
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,650
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,500
» 9 % » » 1975-90	81,700
» 9 % » » 1976-91	82,450
» 10 % » » 1977-92	84,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,400
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,525
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,900
» » » 10 % 1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 12 % 1-10-1983	97,800
» » » 12 % 1- 1-1984	97,550
» » » 12 % 1-10-1987	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	815,75
Dollaro canadese	700,64
Marco germanico	450,76
Fiorino olandese	409,75
Franco belga	28,117
Franco francese	193,095
Lira sterlina	1862,55
Lira irlandese	1699,75
Corona danese	156,87
Corona norvegese	162,34
Corona svedese	194,195
Franco svizzero	498,06
Scellino austriaco	61,294
Escudo portoghese	16,85
Peseta spagnola	12,30
Yen giapponese	3,781

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazioni al bando di concorso, per titoli di servizio, per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1979, reg. n. 3 Presidenza, fg. n. 22 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 dell'11 aprile 1979, concernente il bando di concorso, per titoli di servizio, per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale;

Viste le comunicazioni del Ministero delle finanze in data 21 e 27 aprile 1979; del Ministero dell'agricoltura e foreste in data 5 maggio 1979; del Ministero del tesoro — Ragioneria generale — del 16 maggio 1979; del Ministero della sanità in data 23 aprile 1979; del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 aprile 1979; del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — in data 21 aprile 1979; del Ministero della difesa in data 30 maggio 1979;

Visto l'ultimo comma dell'art. 59 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, con il quale alla copertura dei posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della Sanità si provvede mediante scrutini di merito comparativo con le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il numero dei posti da conferire al termine del corso, per le seguenti aministrazioni, è così modificato:

Amministrazione e ruolo	Posti di primo dirigente	Posti messi a concorso per l'ammissione al corso
MINISTERO DELLE FINANZE		
Amministrazione centrale:		
Ruolo amministrativo . .	8	12
Intendenze di finanza:		
Ruolo amministrativo	9	14
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:		
Ruolo tecnico	26	39
Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette:		
Ruolo amministrativo delle dogane	11	17
Ruolo U.T.I.F.	10	15
Ruolo Chimici	1	2
Amministrazione periferica imposte dirette:		
Ruolo amministrativo . . .	34	51
Amministrazione periferica tasse e imposte indirette sugli affari:		
Ruolo amministrativo IVA registro e ispettorato compartimentale	26	39
Ruolo amministrativo conservatorie registri immobiliari	4	6
MINISTERO DELLA DIFESA		
Ruolo amministrativo	17	26
Ruolo chimici, fisici (E) . . .	1	2
Ruolo chimici (M)	1	2
Ruolo servizio aerologivo (A) .	1	2
Ruolo servizio ragioneria . . .	3	5
Ruolo tecnici-ingegneri (M) . .	1	2
Ruolo cancellerie militari . .	1	2
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Ruolo ecologi	1	2
Ruolo tecnici corpo forestale stato	6	9
MINISTERO DEL TESORO		
Ragioneria generale:		
Ruolo centrale	26	39
Ruolo periferico	9	14
MINISTERO DELLA SANITA'		
Ruolo medici	4	6
Ruolo veterinari	5	8
MINISTERO DELL'INDUSTRIA		
Ruolo amministrativo	7	11
Ruolo assicurazioni private . .	4	6
Ruolo proprietà intellettuale .	1	2
Ruolo ispettorato tecnico industria	1	2
Ruolo corpo delle miniere - ingegneri	3	5
Ruolo corpo delle miniere - chimici	1	2
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI		
A.S.S.T.:		
Ruolo direttivo tecnico . . .	2	3
Ruolo amministrativo	1	2

Art. 2.

Fermo restando tutte le altre disposizioni previste dal bando approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 1978, citato nelle premesse, il personale interessato delle amministrazioni di cui al precedente articolo uno può presentare la domanda di ammissione al concorso, ove non l'abbia già fatto, entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

p. Il Presidente: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 247

(6821)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri - contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore della banda della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.
Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze armate o in un corpo di polizia. Per i musicanti della banda della guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma-Nomentano.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anche essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e)* ed *f)* del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto

informativo particolareggiato, redatto dal comandante della compagnia o di gruppo, al rango di capitano o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o di reparto equiparato inclusi.

Art. 6.
Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il comitato di vigilanza per la prova scritta, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettara *b*), integrata da altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.
Ammissione al concorso

Il comandante generale della guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.

Il Ministro della finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che giudicasse non meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza.

Art. 8.
Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.
Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore a 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.
Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente art. 12;

un esame pratico in unica prova, come specificato al seguente art. 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 14.

Art. 11.
Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta nell'esame pratico e in quello orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.
Esame scritto

L'esame scritto consiste nelle seguenti tre prove:

1ª prova: armonizzazione a quattro voci di un brano scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2ª prova: strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18);

3ª prova: realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 13.
Esame pratico

I concorrenti, che hanno superato l'esame scritto di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame pratico che consiste in una prova di concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 14.
Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 13 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 15.
Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La sede e la data della visita medica saranno comunicati ai concorrenti dal Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento.

Le prove di esame avranno luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 16.
Formazione della gradutoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica, la media aritmetica dei voti riportati nella prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 17.
Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro delle finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Art. 18.
Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato dalle norme vigenti per il Corpo della guardia di finanza per contrarre matrimonio.

Art. 19.
Riduzione per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal Comando scuole - Centro di reclutamento, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede del Comando scuole - Centro di reclutamento e viceversa.

Art. 20.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare, e per il personale statale di ruolo la copia integrale dello stato matricolare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia, e appartenenti alla pubblica amministrazione, devono produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *e*) primo capoverso ed *f*) da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta spedita a mezzo raccomandata è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1979

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1979
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 17

ALLEGATO 1

Al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA-NOMENTANO

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . (giorno, mese, anno) a . . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella posizione militare di (3) . . . . .;

di appartenere al distretto militare di . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5) . . . .

Precisa che la propria famiglia risiede a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6) . . . .

Data, ...

Il concorrente
. . . .

---

(1) Cognome e nome (se scritto a mano in stampatello).

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(4) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.

(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(6749)

Concorsi, per esami, a posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri - contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo statuto giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia;

Ritenuto di dover indire concorsi per ricoprire i posti nell'organico della banda della guardia di finanza in atto vacanti o che si renderanno tali prima dell'epoca in cui i concorsi stessi saranno ultimati;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza:

Prime parti A:

1° Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista)	posti n.	1
1° Saxofono soprano in sib	» »	1
1° Flicorno sopranino in mib . .	» »	1
1° Flicorno soprano in sib . . .	» »	1
1° Flicorno tenore in sib	» »	1
1° Flicorno basso in sib . . .	» »	1

Seconde parti A:

1° Clarinetto soprano in sib n. 2 .	» »	1
1° Clarinetto soprano in sib n. 2 bis . .	» »	1
1° Saxofono baritono in mib	» »	1
2ª Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)	» »	1
1° Flicorno contralto in mib	» »	1

Prime parti B:

1° Clarinetto contralto in mib .	» »	1
1° Saxofono contralto in mib	» »	1
1ª Tromba in fa o mib .	» »	1
2° Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)	» »	1

Seconde parti B:

2° Clarinetto basso in sib . . .	» »	1
Contrabasso ad ancia . .	» »	1
2ª Tromba in fa o mib . . .	» »	1
2° Trombone tenore	» »	1
Trombone basso in fa	» »	1
2° Flicorno basso in sib	» »	1
2° Flicorno contrabasso in sib	» »	1

Terze parti B:

3° Clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib)	» »	1
2ª Tromba in sib basso	» »	1
Trombone contrabasso in sib	» »	1
2° Flicorno basso grave in fa	» »	1

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai concorsi regolati dal presente decreto.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere, se minorenne, atto di assenso di entrambi i genitori o, in mancanza di questi, dal legale rappresentante. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma-Nomentano.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anche essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte e lo strumento per i quali intendono concorrere.

E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assegno su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto da entrambi i genitori o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco del comune di residenza o da chi ne è delegato ovverò convalidato da un notaio;

nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 7.

Ammissione al concorso

Il comandante generale della guardia di finanza ammette ai singoli concorsi i candidati che ne hanno titolo.

Il Ministro delle finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che giudicasse non meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Prove di esame

I candidati giudicati idonei nella visita medica e quelli già in servizio nella guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1) per i concorrenti delle prime e seconde parti *A* e *B*:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

2) per i concorrenti delle terze parti *A* e *B*:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione.

Art. 10.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La sede e la data della visita medica saranno comunicati ai concorrenti dal Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento.

Le prove di esame avranno luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno fissati o comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 11.

Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 882 e quelle contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione la scelta sarà fatta dal Ministro delle finanze su proposta motivata del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con proprio decreto sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi ed i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 13.

Matrimonio

I sottufficiali, gli aspiranti e i finanzieri della banda, celibi, possono contrarre matrimonio a prescindere dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza.

Art. 14.

Stato e avanzamento

Lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e finanzieri musicanti, sono disciplinati dal titolo III, capo II, e dal titolo IV, capo II della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 15.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal Comando scuole per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede del Comando scuole e viceversa.

Art. 16.

Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare, e per il personale statale di ruolo la copia integrale dello stato matricolare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per concorsi diversi da quelli regolati dal presente decreto.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed e) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia, e appartenenti alla pubblica amministrazione, devono presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*) primo capoverso ed *f*) da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1979

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 18

ALLEGATO 1

Al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA-NOMENTANO

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per musicanti della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . (giorno, mese, anno) a . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . . . e per il seguente strumento (3) . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . .;

di trovarsi nella posizione militare di (5) . . . .;

di appartenere al distretto militare di . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;

nulla osta della competente autorità militare.

Data, ...

Il candidato

. . . .

---

(1) Cognome e nome (se scritto a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: Prime parti *A* . . .).

(3) Strumento per il quale si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: 1° saxofono soprano in sib).

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(5) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(6) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi art. 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA-NOMENTANO

Oggetto: Domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . il . . residente a . . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . . e per lo strumento (3) . .

Data, . .

Firma del candidato

. .

(1) Cognome e nome.

(2) Parti per le quali si desidera optare (es: Prime parti *A*).

(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare la esatta denominazione riportata nel bando).

(6750)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento del posto di direttore titolare dell'Accademia nazionale d'arte drammatica

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Vista la legge 30 marzo 1976, n. 88;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di direttore titolare dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Art. 2.

Limiti di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61 - Roma, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti al concorso devono dichiarare nella domanda:

a) il nome e il cognome (le donne coniugate faranno seguire al proprio il cognome del marito);

b) data e luogo di nascita;

c) se siano impiegati dello Stato, indicare l'amministrazione e la qualifica;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sanzioni amministrative che abbiano causato la destituzione, la decadenza o il licenziamento da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei funzionari di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti per l'ammissione
Documentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviato in duplice copia un dettagliato *curriculum* artistico-professionale.

I candidati ammessi al concorso saranno successivamente invitati dall'amministrazione a produrre la documentazione artistico-professionale che dovrà essere oggetto di valutazione. Saranno presi in considerazione soltanto quei titoli che risulteranno essere elencati nel *curriculum* sopraindicato allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno considerati quei titoli per i quali non risulti con certezza che la data di pubblicazione, di esecuzione o di presentazione al pubblico è anteriore ai termini per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3. Non saranno ammessi lavori manoscritti o, comunque, inediti.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta dopo che siano trascorsi i termini per produrre impugnative a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

La relazione della commissione giudicatrice sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso che apparirà nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6.

Titoli valutabili - Terna degli idonei - Nomina

La commissione giudicatrice del concorso, di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

Con decreto ministeriale è approvata la terna degli idonei e dichiarato il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

In caso di eventuale parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; in caso di rinuncia, al secondo e, quindi, al terzo.

Non potrà essere conferita nomina al concorrente che abbia compiuto il 65° anno di età od abbia maturato, per effetto di rapporto di impiego con amministrazioni dello Stato, almeno quaranta anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Non potranno, parimenti, essere nominati quei concorrenti che, a seguito di precedenti rapporti di impiego, siano stati collocati in quiescenza ai sensi di norme speciali che non ne consentono la riassunzione alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta legale rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale;

f) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 7.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli), ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 125

(6586)

Concorso per il conferimento del posto di direttore titolare dell'Accademia nazionale di danza

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Vista la legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di direttore titolare dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 2.
Limiti di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61 - Roma, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti al concorso devono dichiarare nella domanda:

a) il nome e il cognome (le donne coniugate faranno seguire al proprio il cognome del marito);

b) data e luogo di nascita;

c) se siano impiegati dello Stato, indicare l'amministrazione e la qualifica;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sanzioni amministrative che abbiano causato la destituzione, la decadenza o il licenziamento da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei funzionari di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Art. 4.
Possesso dei requisiti per l'ammissione
Documentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviato in duplice copia un dettagliato *curriculum* artistico-professionale.

I candidati ammessi al concorso saranno successivamente invitati dall'amministrazione a produrre la documentazione artistico-professionale che dovrà essere oggetto di valutazione. Saranno presi in considerazione soltanto quei titoli che risulteranno essere elencati nel *curriculum* sopraindicato allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno considerati quei titoli per i quali non risulti con certezza che la data di pubblicazione, di esecuzione o di presentazione al pubblico è anteriore ai termini per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3. Non sono ammessi lavori manoscritti o, comunque, inediti.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta dopo che siano trascorsi i termini per produrre impugnative a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

La relazione della commissione giudicatrice sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso che apparirà nella *Gazzetta Ufficiale.* Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6.
Titoli valutabili - Terna degli idonei - Nomina

La commissione giudicatrice del concorso, di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

Con decreto ministeriale è approvata la terna degli idonei e dichiarato il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

In caso di eventuale parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; in caso di rinuncia, al secondo e, quindi, al terzo.

Non potrà essere conferita nomina al concorrente che abbia compiuto il 65° anno di età od abbia maturato, per effetto di rapporto di impiego con amministrazioni dello Stato, almeno quaranta anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Non potranno, parimenti, essere nominati quei concorrenti che, a seguito di precedenti rapporti di impiego, siano stati collocati in quiescenza ai sensi di norme speciali che non ne consentono la riassunzione alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta legale rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale;

f) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli), ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1979
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 126

(6587)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 310, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 in data 7 giugno 1979, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centotrenta allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di quaranta allievi ufficiali dei corpi tecnici, anno accademico 1979/80;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 7 agosto 1979 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 4 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1979, è prorogato al 7 agosto 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1979
Registro 22 Difesa, foglio n. 3

(6822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile ai ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto espressa e tempestiva richiesta, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli provinciali tenendo presenti le esigenze delle singole province con priorità rispetto alle preferenze espresse dai vincitori in modo da non lasciare in nessuna provincia un numero di sedi vacanti superiore a 5;

Considerato che il candidato Palermo Antonino sebbene inserito nella graduatoria generale di merito, non può essere nominato segretario comunale in quanto già in possesso dello status di segretario comunale;

Considerato, altresì, che i dottori Abignente Angelo e Abbamondi Lorenzo, sebbene inseriti nella graduatoria generale di merito non possono essere nominati segretari comunali per non aver prodotto entro il termine loro assegnato la documentazione di rito;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1978:

Candidato		Punti	
1. Zemignani Nadia	punti	101,41647	su 125
2. Fraviga Teresio	»	97,49992	»
3. Testa Carmela	»	97	»
4. Pece Sandra	»	95,58	»
5. Spagnesi Santi Alessandro	»	95,01356	»
6. Purrazzella Franca	»	94,66640	»
7. Galli Pietro Maria	»	94,14086	»
8. Benfatto Simone	»	93,59538	»
9. Matasso Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	93,16648	»
10. Pacelli Dina Pagliuca	»	93,16648	»
11. Scalella Mario	»	93	»
12. Salmi Sergio	»	92,99992	»
13. Marsulli Maria Ferraro	»	92,89371	»
14. Lepre Romano	»	92,72720	»
15. Mangia Carmen	»	92,24981	»
16. Manitta Gaetano	»	92,03004	»
17. Cinquini Sergio	»	91,47399	»
18. Falabella Filomena	»	91,42671	»
19. Pasquarelli Anna Paola	»	91,32720	»
20. Zuffata Loretta	»	91,24981	»
21. Fabri Antonio	»	91,24973	»
22. Boccella Michele Antonio	»	91,17792	»
23. Amendola Lidia	»	90,99980	»
24. Savarino Sergio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	90,99974	»
25. Staiano Costanza	punti	90,99974	su 125
26. Mulè Gaspare	»	90,98974	»
27. Restaino Rossella	»	90,78315	»
28. Giordano Calogero	»	90,69992	»
29. Ginevra Elisabetta	»	90,57982	»
30. Genovese Francesco Antonio	»	90,5	»
31. Fabiano Wilma	»	90,28005	»
32. Soccio Maria Maddalena	»	89,58315	»
33. Fanelli Alessandra	»	89,58302	»
34. Tassone Giuseppe	»	89,39084	»
35. Galati Pasquale	»	89,33314	»
36. Fabiano Angela	»	88,99974	»
37. Sari Silvana	»	88,99972	»
38. Pinna Andrea	»	88,96948	»
39. Perfetto Rosa	»	88,87549	»
40. Coletta Marina Rosa	»	88,49992	»
41. Ciavardini Bruno	»	88,16640	»
42. Romaldi Maria Fiorenza	»	88,15902	»
43. Lalli Maria Grazia	»	88,03448	»
44. Vaccari Simonetta	»	87,99992	»
45. Navazzio Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	87,91647	»
46. Bugni Gilberto	»	87,91647	»
47. Vairo Giuseppe	»	87,74981	»
48. Carpentieri Giulio	»	87,5	»
49 Secondari Lucilla	»	87,49992	»
50. Ruggiero Antonella Gallotti	»	87,49982	»
51. Molinari Domenico	»	87,46338	»
52. Macalì Emanuela	»	87,21187	»
53. Morrone Giuseppe	»	87,19670	»
54. Genova Giovanna Colombo	»	87,16642	»
55. Cipriotti Alice	»	87,08315	»
56. Basco Luigi	»	87	»
57. Boschetto Giovanni	»	86,83314	»
58. Alaimo Albino	»	86,66648	»
59. Pasotto Bruno	»	86,58307	»
60. Austa Riccardo	»	86,45448	»
61. Santarelli Maria Graziana	»	86,36336	»
62. Di Benedetto Vincenzo	»	86,10	»
63. Mattioli Gracco Vittorio	»	86,08315	»
64. Provini Anna	»	86,02266	»
65. Petti Lucia	»	86	»
66. Chieffi Anna	»	85,99980	»
67. Prudente Felicia M. R.	»	85,86356	»
68. Daga Luigi	»	85,83314	»
69. Panzarella Margherita	»	85,79066	»
70. Luongo Masquale	»	85,76950	»
71. Barca Natale	»	85,69084	»
72. Pacifici Franco	»	85,65902	»
73. Molinari Mario	»	85,65884	»
74. Fontana Carmine	»	85,65448	»
75. Salzano Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	85,5	»
76. Vitiello Marina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	85,5	»
77. Palladino Francesco	»	85,5	»
78. Genco Saveria	»	85,49992	»
79. Palermo Margherita	»	85,24983	»
80 Napoli Fortunato (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	85	»
81. Stano Cinzia	»	85	»
82 Signore Maria	»	84,99982	»
83. Gadola Enrico	»	84,99972	»
84. Santonocito Giuseppe	»	84,81812	»
85. Cirignotta Salvatore	»	84,79992	»
86. Sale Gianfranca	»	84,74975	»
87 Manias Maria Caggiano (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	84,66648	»
88. D'Ambrosio Fiorigia	»	84,66648	»
89 Di Bella Pietro	»	84,64983	»
90. Bosco Anna	»	84,57307	»
91. Caruso Vito (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	84,5	»
92. Oliva Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	84,5	»
93. Giordano Elena (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	84,5	»
94. Scuncio Livia	»	84,5	»
95. Maini Massimo	»	84,49992	»
96. Giangaspero Gioacchino	»	84,49982	»
97. Celano Rosario	»	84,48315	»
98. Marrella Calogero	»	84,31812	»

99. De Angelis Carlo	punti	84,17551	su 125
100 Simonetti Giovanni Sabino	»	84,16650	»
101. Camero Pompeo	»	84,16648	»
102 Carollo Francesco	»	84,09520	»
103. Rampazzo Teresa Angela	»	84,06356	»
104. Santostefano Francesca	»	83,99972	»
105. Bonetti Angelo	»	83,8	»
106. Castaldo Parisini Immacolata	»	83,72994	»
107. Porcelli Giovanni	»	83,72720	»
108. Denaro Maria	»	83,69992	»
109. Scaglione Benedetto	»	83,56640	»
110. D'Avola Nicolò Sandro	»	83,52266	»
111. Marci Marco	»	83,5	»
112. Baiutti Renza	»	83,49992	»
113. Natale Emilia	»	83,49218	»
114. Colusso Paola	»	83,33316	»
115. Citarella Maria Valentino	»	83,33314	»
116. Violante Falzacappa Gian Luca	»	83,31812	»
117. Gordini Umberto	»	83,26640	»
118. Cicconi Rodolfo	»	83,24973	»
119. Cozzolino Anna	»	83,23461	»
120. Lorenzon Giorgio	»	83,15904	»
121. Brignola Alessandro	»	83,07825	»
122. Rainieri Bruno (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	83	»
123. De Simoni Fernanda	»	83	»
124. Musini Marzia	»	82,99982	»
125. Lacchi Renzo	»	82,95448	»
126. Valenti Giuseppe	»	82,85448	»
127. Berbenni Marco	»	82,70450	»
128. Acampora Raimondo	»	82,68176	»
129. Ferro Lucia	»	82,66036	»
130. Nardini Agostino	»	82,54540	»
131. Velardita Lucio	»	82,5	»
132. Cippitelli Angelo	»	82,43178	»
133. Vignola Pietro	»	82,34979	»
134. Cilia Carmelo	»	82,33314	»
135. Fiorillo Giulio	»	82,31812	»
136. Antonelli Vincenza	»	82,24981	»
137. D'Adamo Elena (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	82	»
138. Abbamondi Lorenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	82	»
139. Cerbo Paolo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	82	»
140. Meattini Anna Maria	»	82	»
141. Cundari Antonia Catena (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	81,99992	»
142. Rinaldi Antonio	»	81,99992	»
143. Carbone Giuseppe	»	81,99084	»
144. Pioppo Vincenzo	»	81,95902	»
145. D'Agostino Giuseppe	»	81,95448	»
146. Gallotta Giovanna	»	81,83316	»
147. Ceccarelli Benedetto	»	81,79992	»
148. Micelotta Wilma Maria	»	81,79538	»
149. Mevio Tiziana	»	81,52266	»
150. Cutaia Anna Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	81,5	»
151. Tamburri Elisabetta	»	81,5	»
152. Albericci Paola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	81,49992	»
153. Abelli Giovanni	»	81,49992	»
154. Spotti Pietro	»	81,40902	»
155. Verona Gianni	»	81,4	»
156. Gallo Pierdomenico	»	81,26650	»
157. Fazio Gaspare Giuseppe	»	81,02266	»
158. Ceccherini Monika Schinaia	»	80,95448	»
159. Barbera Giuseppe	»	80,61339	»
160. Lupoli Maria Antonietta	»	80,59984	»
161. Cabrini Luigi	»	80,59632	»
162. Miraglia Dante	»	80,58315	»
163. Scognamiglio Maria	»	80,58307	»
164. Vassallo Michelina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	80,5	»
165. Citton Gino	»	80,5	»
166 Di Massa Francesco	»	80,49992	»
167. Pasini Paolo	»	80,45448	»
168. Giuliano Sandro	»	80,36356	»
169. Bussotti Enrico	»	80,33316	»
170. Marisi Antonietta	»	80,32	»
171. Pinto Carmela	»	80,29538	»
172. Rea Antonio	»	80,24994	»

173. Vitone Marisa	punti	80,24981	su 125
174. Purrazzella Maria Giuseppa	»	80,13632	»
175. Silvestri Carla Maria	»	80,08315	»
176. Fabris Ubaldo	»	80,02266	»
177. Simboli Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	80	»
178. Ferrara Aldo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	80	»
179. Fratantoni Vincenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	80	»
180. Lombardi Sandra	»	80	»
181. Berionni Franco	»	79,89372	»
182. Pingitore Francesco	»	79,83316	»
183. Cannavacciuolo Concetta	»	79,74983	»
184. Scudieri Aldo	»	79,74975	»
185. Acampa Rita	»	79,69673	»
186. Pilia Ugo	»	79,55280	»
187. Pecora Nicola	»	79,53004	»
188. Piccardo Sandro (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	79,5	»
189. Campilii Paolo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	79,5	»
190. Arcidiacono Francesco	»	79,5	»
191. Faedi Daniela	»	79,49992	»
192. Crupi Elisabetta (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	79,47722	»
193. Maresca Domenico	»	79,47722	»
194. Sinatra Francesca	»	79,39370	»
195. Di Deo Gabriele	»	79,31812	»
196. Annibali Luigi	»	79,21812	»
197. Ferro Gaetano	»	79,11358	»
198. Fraire Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	79	»
199. Migliozzi Andrea	»	79	»
200. Salciccia Salvatore	»	78,95448	»
201. Di Ruzza Maurizia	»	78,79974	»
202. Buro Giuseppe	»	78,75	»
203. Bartoletti Rita	»	78,52266	»
204. Ponta Mauro (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,5	»
205. Verzella Antonio	»	78,5	»
206. Marioni Annamaria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,49992	»
207. Montevecchi Lorenzo	»	78,49992	»
208. Stillitano Antonino	»	78,41641	»
209. Guzzon Daniela	»	78,41639	»
210. Zamarra Giuseppe	»	78,36630	»
211. Barison Carla	»	78,24992	»
212. Pala Olga	»	78,09084	»
213. Gagliardo Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78	»
214. Morrone Angelo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78	»
215. Malivindi Gaetano Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78	»
216. Millucci Augusta (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78	»
217. Rossi Maria Teresa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78	»
218. Esti Mario (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78	»
219. Fenizia Sergio	»	78	»
220. Rossi Carlo	»	77,99992	»
221. Cento Paola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	77,95448	»
222. Falcone Francesco	»	77,95448	»
223. Alfieri Antonino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	77,86356	»
224 Martin Caterina	»	77,86356	»
225. Corselli Claudio	»	77,72720	»
226. Ciufo Pasquale	»	77,70904	»
227. Quarenghi Pier Paolo	»	77,7	»
228. Giannace Domenico Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	77,5	»
229. Magnani Edmondo	»	77,5	»
230. Honorati Maria	»	77,49984	»
231. Cordisco Luciana	»	77,4	»
232. Agostino Francesco	»	77,37268	»
233. Venanzi Mario	»	77,36360	»
234. Borzi Agata	»	77,36356	»
235. Maierà Adelaide Anna	»	77,34086	»
236. Sanna Antonietta	»	77,19992	»

237. Valente Francesco	punti	77,09984	su 125
238. Fosso Bertone Francesca	»	77,08317	»
239. Galeano Francesca (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	77	»
240. Nicolella Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	77	»
241. Esposito Angela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	77	»
242. Spiccia Nina Franca Lucia .	»	77	»
243. Catenacci Francesco .	»	76,99992	»
244. Giancola Giuseppe .	»	76,90904	»
245. Scuderetti Giovanni . .	»	76,88630	»
246. Saffioti Caterina	»	76,84086	»
247. Aiello Franz	»	76,8	»
248. Carnevale Ricci Marziano	»	76,54540	»
249. Calabrese Umberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	76,5	»
250. Tomainu Gesuina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	76,5	»
251. Viglino Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	76,5	»
252. Grechi Caterina	»	76,5	»
253. Grimaldi Carmelo	»	76,49996	»
254. Torsello Mario Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	76,49992	»
255. Covello Giulietta	»	76,49992	»
256. Camizzi Rosina .	»	76,31812	»
257. Minicucci Antonino .	»	76,24998	»
258. Cavallaro Giovanni .	»	76,2	»
259 Olivi Daniela	»	76,09084	»
260. Bianco Aldo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76	»
261. Gimmelli Angelo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	76	»
262. Marino Alfonso (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76	»
263. Pesce Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76	»
264. Bianchini Maurizio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	76	»
265. Cascione Antonio	»	76	»
266. Modica Salvatore .	»	75,9992	»
267. Cirillo Federico .	»	75,90904	»
268. Contessa Giuseppe Mario	»	75,86360	»
269. Floris Luigi .	»	75,86356	»
270. Tabasso Lucia .	»	75,83316	»
271. Cattaneo Luigia Clara .	»	75,6	»
272. Ponzi Alfredo	»	75,58317	»
273. Grauso Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	75,5	»
274. Di Lorenzo Piergiorgio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	75,5	»
275. Orsini Federico (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,5	»
276. Albino Giancarlo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	75,5	»
277. Tamburo Maria Rosa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	75,5	»
278. Palermo Antonino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	75,5	»
279. Crea Francesca (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,5	»
280. Lavra Michele (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,5	»
281. D'Amico Maria Cristina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	75,5	»
282. Ocera Gabriella (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,5	»
283. Ciompi Vincenzo	»	75,5	»
284. Prezeli Paola	»	75,49982	»
285. Bulotta Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,47722	»
286. Salpietro Fulvia	»	75,47722	»
287. Sorba Pietro .	»	75,38630	»
288. Lembo Antonino	»	75,24650	»
289. Podda Antonio . .	»	75,21038	»
290. Visconti Avolio	»	75,2	»
291. Romeo Saverio .	»	75,11358	»
292. Orani Francesco Michele (art 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	75	»
293. Lostia Anna Rosa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75	»
294. Mele Francesca (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti	75	su 125
295. Curcio Antonio (art. 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75	»
296. Aisoni Silvano Cavallotti (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	75	»
297. Minardi Mara	»	75	»
298. Pecchia Fausto	»	74,99992	»
299. Spadaro Giuseppe	»	74,97722	»
300. De Rosa Carlo	»	74,91649	»
301. Melzani Enrico	»	74,77268	»
302. Guaglione Pasquale	»	74,74994	»
303. Zuzolo Clotilde	»	74,72720	»
304. Susani Vittorio	»	74,56356	»
305. Belardinelli Maurizio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,5	»
306. Ciappina Angelo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,5	»
307. Costanzo Paolo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,5	»
308. Malvano Raffaele (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,5	»
309. Lombardi Giovanni	»	74,5	»
310. Vottari Giuseppe	»	74,31812	»
311. Baglivo Fernando	»	74,18768	»
312. Marcenò Giuseppe	»	74,15902	»
313. Fersuoch Franco	»	74,04540	»
314. Borgoni Viviana (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
315. Barosi Diego (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
316. Di Girolamo Nicolò (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
317. Gatto Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
318. Leccadito Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
319. Ciccioli Rossana (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
320. D'Arienzo Giovanna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
321. Mennella Ciro (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74	»
322. Lotoro Ferdinando	»	74	»
323. Marziali Mario	»	73,79542	»
324. Corina Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,5	»
325. Severi Bruno (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,5	»
326. Valentini Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,5	»
327. La Spina Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,5	»
328. Florenzano Pietro Eolo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	73,5	»
329. Greco Pietro Domenico (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	73,5	»
330. Cervone Alfonso (art. 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,5	»
331. Cucinella Luigi Aldo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,5	»
332. Abignente Angelo	»	73,5	»
333. Bedini Giancarlo	»	73,49992	»
334. Lombardi Teresa	»	73,24994	»
335. Marrocchella Vincenzo . . .	»	73,20450	»
336. Virtuoso Gaetano	»	73,18176	»
337. Recchia Maria Gabriella . .	»	73,15902	»
338. Minnucci Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73	»
339 Alvano Anna Maria	»	73	»
340. Cuoccio Domenico	»	72,77268	»
341. Volpe Maria Concetta . . .	»	72,66650	»
342. Musmeci Marco	»	72,65902	»
343. Gerace Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72,5	»
344. Tomassone Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72,5	»
345. Russo Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72,5	»
346. D'Agostini Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72,5	»

347. Pischedda Mario (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	punti	72,5	su 125
348. La Commare Rosanna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	72,5	»
349. Romano Amalia	»	72,5	»
350. Parrucci Vincenzo Franco	»	72,40904	»
351. Fois Salvatore .	»	72,3	»
352. Santalucia Giuliana . .	»	72,24	»
353. Palmieri Vito	»	72,1	»
354. Alessandri Ezio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72	»
355. Barbati Pasquale (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	72	»
356. Contino Angela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72	»
357. Castaldo Ortensia .	»	72	»
358. Lucchese Riccardo	»	71,86356	»
359. Ercolani Amedeo	»	71,64994	»
360. Schimizzi Giuseppe .	»	71,57996	»
361. Castellano Giuseppina	»	71,52266	»
362. Terranova Carmela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,5	»
363. Cavallo Angelo Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,5	»
364. L'Abbate Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,5	»
365. Alligo Santi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,5	»
366. De Iulis Augusto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,5	»
367. Iuorio Maddalena (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,5	»
368. Specchia Vincenzo	»	71,5	»
369. Cipriano Carmine	»	71,27268	»
370. Marciante Salvatore	»	71,22724	»
371. Calderaro Giancarlo	»	71	»
372. Oliva Adele .	»	70,86360	»
373. Currado Concetta .	»	70,52270	»
374. Cocozza Maria Rosaria	»	70,52266	»
375. Faifer Maria Luisa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	70,5	»
376. Paparone Vladimiro (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	70,5	»
377. Barilaro Luciano	»	70,5	»
378. Barbagallo Lucio .	»	70,45452	»
379. Rubini Girolamo	»	70,31812	»
380. Comelli Sergio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	70	»
381. Bellino Gerardo .	»	70	»
382. Papa Renato	»	69,99992	»
383. Spaziani Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	69,5	»
384. Di Blasi Antonino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	69,5	»
385. Fiaschi Piero (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,5	»
386. Piccolo Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	69,5	»
387. Mirabella Mario .	»	69,5	»
388. Gigante Ornella .	»	69,49992	»
389. Petrocelli Vincenzo .	»	69,34086	»
390. D'Addio Vincenzo Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	69	»
391. Paccova Massimo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	69	»
392. Calce Renato (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69	»
393. Rafti Vincenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	69	»
394. Smilari Domenico Pasquale (articolo 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	69	»
395. Demelas Fabrizio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	69	»
396. Mazzini Estense Laura .	»	69	»
397. Nacarlo Anna	»	68,99992	»
398. Paterno Vito Antonio	»	68,63632	»
399. Bianco Giuseppe Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	68,5	»
400 Pasta Iolanda	»	68,5	»
401. Piazza Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	68,49996	»
402. Cicalese Antonio .	»	68,49996	»
403. Bergamo Raffaelina	punti	68	su 125
404. Bortot Italo	»	67,8	»
405. D'Ermes Dorotea (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,5	»
406. Pisani Bruno (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,5	»
407. Spanu Pasqualino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,5	»
408. Massignani Gianni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,5	»
409. Gregorio Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,5	»
410. De Troia Francesco Paolo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . .	»	67,5	»
411. Briccoli Laura	»	67,5	»
412. Ghiani Sergio Giovanni . . .	»	67,4	»
413. Giorgi Domenico (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67	»
414. Gialloreto Angelo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67	»
415. Ianniello Franco	»	67	»
416. Meconi Luigi	»	66,5	»
417. Liscio Fedele	»	66	»
418. Giagu Salvatorica	»	65,5	»
419. Trombetta Alfonso (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	65	»
420. Passantino Eduardo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	65	»
421. Zinno Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	65	»
422. Tricarico Rocco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	65	»
423. Polizzi Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	65	»
424. Frison Antonio	»	65	»

Art. 2.

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 1° agosto 1979 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1) Zemignani Nadia	Torino
2) Fraviga Teresio	Milano
3) Testa Carmela	Cuneo
4) Pece Sandra	Rieti
5) Spagnesi Santi Alessandro	Cremona
6) Purrazzella Franca	L'Aquila
7) Galli Pietro Maria	Como
8) Benfatto Simone	Novara
9) Matasso Giovanni	Savona
10) Pacelli Dina Pagliuca	Avellino
11) Scalella Mario	Cosenza
12) Salmi Sergio	Cremona
13) Marsulli Maria Ferraro	Cuneo
14) Lepre Romano	Udine
15) Mangia Carmen	Rieti
16) Manitta Gaetano	Vicenza
17) Cinquini Sergio	Cremona
18) Falabella Filomena	Vicenza
19) Pasquarelli Anna Paola	Como
20) Zuffata Loretta	L'Aquila
21) Fabri Antonio	Teramo
22) Boccella Michele Antonio	Milano
23) Amendola Lidia	Rieti
24) Savarino Sergio	Bergamo
25) Staiano Costanza	Rieti
26) Mulè Gaspare	Verona
27) Restaino Rossella	Roma
28) Giordano Calogero	Perugia
29) Ginevra Elisabetta	Potenza
30) Genovese Francesco Antonio	Potenza
31) Fabiano Wilma	Avellino
32) Soccio Maria Maddalena	Chieti
33) Fanelli Alessandra	Rieti
34) Tassone Giuseppe	Cuneo
35) Galati Pasquale	Perugia
36) Fabiano Angela	Avellino
37) Sari Silvana	Rieti
38) Pinna Andrea	Cagliari
39) Perfetto Rosa	Avellino
40) Coletta Marina Rosa	Isernia

41) Ciavardini Bruno	Frosinone
42) Romaldi Maria Fiorenza	Pesaro
43) Lalli Maria Grazia	Isernia
44) Vaccari Simonetta	Pesaro
45) Navazzio Giuseppe	Pescara
46) Bugni Gilberto	Torino
47) Vairo Giuseppe	Salerno
48) Carpentieri Giulio	Catanzaro
49) Secondari Lucilla	Ascoli Piceno
50) Ruggiero Antonella Gallotti	Rieti
51) Molinari Domenico	L'Aquila
52) Macalì Emanuela	Torino
53) Morrone Giuseppe	Varese
54) Genova Giovanna Colombo	Savona
55) Cipriotti Alice	Rieti
56) Basco Luigi	Torino
57) Boschetto Giovanni	Pavia
58) Alaimo Albino	Torino
59) Pasotto Bruno	Vicenza
60) Austa Riccardo	Alessandria
61) Santarelli Maria Graziana	L'Aquila
62) Di Benedetto Vincenzo	Pesaro
63) Mattioli Gracco Vittorio	Pesaro
64) Provini Anna	L'Aquila
65) Petti Lucia	Potenza
66) Chieffi Anna	Torino
67) Prudente Felicia M. R.	Potenza
68) Daga Luigi	Piacenza
69) Panzarella Margherita	Asti
70) Luongo Masquale	Salerno
71) Barca Natale	Udine
72) Pacifici Franco	L'Aquila
73) Molinari Mario	Belluno
74) Fontana Carmine	Cuneo
75) Salzano Francesco	Verona
76) Vitiello Marina	Torino
77) Palladino Francesco	Isernia
78) Genco Saveria	Torino
79) Palermo Margherita	L'Aquila
80) Napoli Fortunato	Milano
81) Stano Cinzia	L'Aquila
82) Signore Maria	Torino
83) Gadola Enrico	Rieti
84) Santonocito Giuseppe	Pordenone
85) Cirignotta Salvatore	Bergamo
86) Sale Gianfranca	Sassari
87) Manias Maria Caggiano	Sassari
88) D'Ambrosio Fiorigia	Avellino
89) Di Bella Pietro	Savona
90) Bosco Anna	Benevento
91) Caruso Vito	Forlì
92) Oliva Nicola	Torino
93) Giordano Elena	Torino
94) Scuncio Livia	Torino
95) Maini Massimo	Ascoli Piceno
96) Giangaspero Gioacchino	Torino
97) Celano Rosario	Torino
98) Marrella Calogero	Torino
99) De Angelis Carlo	Varese
100) Simonetti Giovanni Sabino	Ascoli Piceno
101) Camero Pompeo	Cuneo
102) Carollo Francesco	Cremona
103) Rampazzo Teresa Angela	Bergamo
104) Santostefano Francesca	Mantova
105) Bonetti Angelo	Ancona
106) Castaldo Parisini Immacolata	Torino
107) Porcelli Giovanni	Pescara
108) Denaro Maria	Torino
109) Scaglione Benedetto	Potenza
110) D'Avola Nicolò Sandro	Gorizia
111) Marci Marco	Pescara
112) Baiutti Renza	Udine
113) Natale Emilia	Torino
114) Colusso Paola	Torino
115) Citarella Maria Valentino	Torino
116) Violante Falzacappa Gian Luca	Udine
117) Gordini Umberto	Torino
118) Cicconi Rodolfo	Macerata
119) Cozzolino Anna	Torino
120) Lorenzon Giorgio	Pordenone
121) Brignola Alessandro	Torino
122) Rainieri Bruno	Brescia

123) De Simoni Fernanda	Milano
124) Musini Marzia	Brescia
125) Lacchi Renzo	Torino
126) Valenti Giuseppe	Milano
127) Berbenni Marco	Pavia
128) Acampora Raimondo	Pavia
129) Ferro Lucia	Torino
130) Nardini Agostino	Torino
131) Velardita Lucio	Pavia
132) Cippitelli Angelo	Ascoli Piceno
133) Vignola Pietro	Bergamo
134) Cilia Carmelo	Bergamo
135) Fiorillo Giulio	L'Aquila
136) Antonelli Vincenza	Salerno
137) D'Adamo Elena	L'Aquila
138) Abbamondi Lorenzo	Non nominato
139) Cerbo Paolo	Treviso
140) Meattini Anna Maria	Mantova
141) Cundari Antonia Catena	Pavia
142) Rinaldi Antonio	Cosenza
143) Carbone Giuseppe	Milano
144) Pioppo Vincenzo	Pavia
145) D'Agostino Giuseppe	Catanzaro
146) Gallotta Giovanna	Varese
147) Ceccarelli Benedetto	Pordenone
148) Micelotta Wilma Maria	Catanzaro
149) Mevio Tiziana	Bergamo
150) Cutaia Anna Maria	Catanzaro
151) Tamburri Elisabetta	Macerata
152) Albericci Paola	Alessandria
153) Abelli Giovanni	Mantova
154) Spotti Pietro	Varese
155) Verona Gianni	Udine
156) Gallo Pierdomenico	Cremona
157) Fazio Gaspare Giuseppe	Pavia
158) Ceccherini Monika Schinaia	L'Aquila
159) Barbera Giuseppe	Parma
160) Lupoli Maria Antonietta	Catanzaro
161) Cabrini Luigi	Rovigo
162) Miraglia Dante	Varese
163) Scognamiglio Maria	Varese
164) Vassallo Michelina	Rovigo
165) Citton Gino	Catanzaro
166) Di Massa Francesco	Como
167) Pasini Paolo	Brescia
168) Giuliano Sandro	Pavia
169) Bussotti Enrico	Brescia
170) Marisi Antonietta	Chieti
171) Pinto Carmela	Como
172) Rea Antonio	Isernia
173) Vitone Marisa	Como
174) Purrazzella Maria Giuseppa	L'Aquila
175) Silvestri Carla Maria	Verona
176) Fabris Ubaldo	Vicenza
177) Simboli Francesco	Udine
178) Ferrara Aldo	Chieti
179) Fratantoni Vincenzo	Bergamo
180) Lombardi Sandra	Savona
181) Berionni Franco	Ancona
182) Pingitore Francesco	Cosenza
183) Cannavacciuolo Concetta	Alessandria
184) Scudieri Aldo	Brescia
185) Acampa Rita	Torino
186) Pilia Ugo	Bergamo
187) Pecora Nicola	L'Aquila
188) Piccardo Sandro	Savona
189) Campilii Paolo	Como
190) Arcidiacono Francesco	Bergamo
191) Faedi Daniela	Pavia
192) Crupi Elisabetta	Catanzaro
193) Maresca Domenico	Piacenza
194) Sinatra Francesca	Torino
195) Di Deo Gabriele	Chieti
196) Annibali Luigi	Pavia
197) Ferro Gaetano	Brescia
198) Fraire Antonio	Udine
199) Migliozzi Andrea	Pavia
200) Salciccia Salvatore	Torino
201) Di Ruzza Maurizia	L'Aquila
202) Buro Giuseppe	Asti
203) Bartoletti Rita	Torino
204) Ponta Mauro	Alessandria
205) Verzella Antonio	L'Aquila

206) Marioni Annamaria Pavia
207) Montevecchi Lorenzo Alessandria
208) Stillitano Antonino Reggio Calabria
209) Guzzon Daniela Vicenza
210) Zamarra Giuseppe Alessandria
211) Barison Carla Belluno
212) Pala Olga Cagliari
213) Gagliardo Antonio L'Aquila
214) Morrone Angelo Salerno
215) Malivindi Gaetano Antonio Savona
216) Millucci Augusta Torino
217) Rossi Maria Teresa Pavia
218) Esti Mario Alessandria
219) Fenizia Sergio Alessandria
220) Rossi Carlo Asti
221) Cento Paola Pavia
222) Falcone Francesco Alessandria
223) Alfieri Antonino Bergamo
224) Martin Caterina Udine
225) Corselli Claudio Alessandria
226) Ciufo Pasquale Alessandria
227) Quarenghi Pier Paolo Modena
228) Giannace Domenico Maria Alessandria
229) Magnani Edmondo Belluno
230) Honorati Maria Torino
231) Cordisco Luciana Campobasso
232) Agostino Francesco Catanzaro
233) Venanzi Mario Alessandria
234) Borzi Agata Torino
235) Maierà Adelaide Anna Catanzaro
236) Sanna Antonietta Sassari
237) Valente Francesco Rieti
238) Fosso Bertone Francesca Pavia
239) Galeano Francesca Alessandria
240) Nicolella Salvatore Alessandria
241) Esposito Angela Novara
242) Spiccia Nina Franca Lucia Como
243) Catenacci Francesco Como
244) Giancola Giuseppe Belluno
245) Scuderetti Giovanni Torino
246) Saffiotti Caterina Alessandria
247) Aiello Franz Alessandria
248) Carnevale Ricci Marziano Alessandria
249) Calabrese Umberto Bergamo
250) Tomainu Gesuina Nuoro
251) Viglino Giovanni Cuneo
252) Grechi Caterina Novara
253) Grimaldi Carmelo Asti
254) Torsello Mario Luigi Asti
255) Covello Giulietta Cosenza
256) Camizzi Rosina Brescia
257) Minicucci Antonino Brescia
258) Cavallaro Giovanni Brescia
259) Olivi Daniela Novara
260) Bianco Aldo Novara
261) Gimmelli Angelo Alessandria
262) Marino Alfonso Vercelli
263) Pesce Giovanni Cuneo
264) Bianchini Maurizio Rieti
265) Cascione Antonio Vicenza
266) Modica Salvatore Vercelli
267) Cirillo Federico Novara
268) Contessa Giuseppe Mario Cuneo
269) Floris Luigi Cagliari
270) Tabasso Lucia Nuoro
271) Cattaneo Luigia Clara Como
272) Ponzi Alfredo Cuneo
273) Grauso Giuseppe Cuneo
274) Di Lorenzo Piergiorgio L'Aquila
275) Orsini Federico Udine
276) Albino Giancarlo Campobasso
277) Tamburo Maria Rosa Vicenza
278) Palermo Antonino Non nominato
279) Crea Francesca Brescia
280) Lavra Michele Nuoro
281) D'Amico Maria Cristina Udine
282) Ocera Gabriella Vercelli
283) Ciompi Vincenzo Torino
284) Prezeli Paola Pesaro
285) Bulotta Luigi Novara
286) Salpietro Fulvia Novara
287) Sorba Pietro Sassari
288) Lembo Antonino Novara
289) Podda Antonio Oristano
290) Visconti Avolio Vercelli
291) Romeo Saverio Novara
292) Orani Francesco Michele Oristano
293) Lostia Anna Rosa Nuoro
294) Mele Francesca Nuoro
295) Curcio Antonio Novara
296) Aisoni Silvano Cavallotti Oristano
297) Minardi Mara Novara
298) Pecchia Fausto L'Aquila
299) Spadaro Giuseppe L'Aquila
300) De Rosa Carlo Novara
301) Melzani Enrico Brescia
302) Guaglione Pasquale Vercelli
303) Zuzolo Clotilde Vercelli
304) Susani Vittorio Brescia
305) Belardinelli Maurizio Cuneo
306) Ciappina Angelo Cuneo
307) Costanzo Paolo Cuneo
308) Malvano Raffaele Vercelli
309) Lombardi Giovanni Torino
310) Vottari Giuseppe Novara
311) Baglivo Fernando Torino
312) Marcenò Giuseppe Cuneo
313) Fersuoch Franco Cuneo
314) Borgoni Viviana Vercelli
315) Barosi Diego Brescia
316) Di Girolamo Nicolò Como
317) Gatto Giovanni Como
318) Leccadito Giuseppe Torino
319) Ciccioli Rossana Ascoli Piceno
320) D'Arienzo Giovanna Torino
321) Mennella Ciro Cuneo
322) Lotoro Ferdinando Cuneo
323) Marziali Mario Vercelli
324) Corina Luigi Brescia
325) Severi Bruno Vercelli
326) Valentini Francesco Cuneo
327) La Spina Francesco Cuneo
328) Florenzano Pietro Eolo Udine
329) Greco Pietro Domenico Udine
330) Cervone Alfonso Udine
331) Cucinella Luigi Aldo Cagliari
332) Abignente Angelo Non nominato
333) Bedini Giancarlo Cuneo
334) Lombardi Teresa Pavia
335) Marrocchella Vincenzo Udine
336) Virtuoso Gaetano Udine
336) Recchia Maria Gabriella Teramo
338) Minnucci Giovanni Novara
339) Alvano Anna Maria Cuneo
340) Cuoccio Domenico Udine
341) Volpe Maria Concetta Varese
342) Musmeci Marco Vercelli
343) Gerace Nicola Como
344) Tomassone Giuseppe Isernia
345) Russo Antonio Cremona
346) D'Agostini Salvatore Cuneo
347) Pischedda Mario Vercelli
348) La Commare Rosanna Vercelli
349) Romano Amalia Novara
350) Parrucci Vincenzo Franco Novara
351) Fois Salvatore Oristano
352) Santalucia Giuliana Udine
353) Palmieri Vito Udine
354) Alessandri Ezio Nuoro
355) Barbati Pasquale Udine
356) Contino Angela Vercelli
357) Castaldo Ortensia Vercelli
358) Lucchese Riccardo Como
359) Ercolani Amedeo Cuneo
360) Schimizzi Giuseppe Novara
361) Castellano Giuseppina Novara
362) Terranova Carmela Novara
363) Cavallo Angelo Antonio Cuneo
364) L'Abbate Giuseppe Cuneo
365) Alligo Santi Cuneo
366) De Iulis Augusto Brescia
367) Iuorio Maddalena Vercelli
368) Specchia Vincenzo Alessandria
369) Cipriano Carmine Udine
370) Marciante Salvatore Cuneo
371) Calderaro Giancarlo Vercelli

372) Oliva Adele	Vercelli
373) Currado Concetta	Vercelli
374) Cocozza Maria Rosaria	Cuneo
375) Faifer Maria Luisa	Cuneo
376) Paparone Vladimiro	Cuneo
377) Barilaro Luciano	Udine
378) Barbagallo Lucio	Brescia
379) Rubini Girolamo	Udine
380) Comelli Sergio	Udine
381) Bellino Gerardo	Pordenone
382) Papa Renato	Pordenone
383) Spaziani Luigi	Cuneo
384) Di Blasi Antonino	Novara
385) Fiaschi Piero	Cuneo
386) Piccolo Giuseppe	Cuneo
387) Mirabella Mario	Cuneo
388) Gigante Ornella	Udine
389) Petrocelli Vincenzo	Cuneo
390) D'Addio Vincenzo Antonio	Cagliari
391) Paccova Massimo	Cuneo
392) Calce Renato	Cuneo
393) Rafti Vincenzo	Belluno
394) Smilari Domenico Pasquale	Cuneo
395) Demelas Fabrizio	Cagliari
396) Mazzini Estense Laura	Pescara
397) Nacarlo Anna	Torino
398) Paterno Vito Antonio	Cuneo
399) Bianco Giuseppe Antonio	Brescia
400) Pasta Iolanda	Cuneo
401) Piazza Salvatore	Cuneo
402) Cicalese Antonio	Brescia
403) Bergamo Raffaelina	Cuneo
404) Bortot Italo	Novara
405) D'Ermes Dorotea	Cuneo
406) Pisani Bruno	Torino
407) Spanu Pasqualino	Sassari
408) Massignani Gianni	Cuneo
409) Di Gregorio Antonio	Oristano
410) De Troia Francesco Paolo	Oristano
411) Briccoli Laura	Catanzaro
412) Ghiani Sergio Giovanni	Cagliari
413) Giorgi Domenico	Torino
414) Gialloreto Angelo	Chieti
415) Ianniello Franco	Oristano
416) Meconi Luigi	Oristano
417) Liscio Fedele	Oristano
418) Giagu Salvatorica	Nuoro
419) Trombetta Alfonso	Oristano
420) Passantino Eduardo	Oristano
421) Zinno Luigi	Oristano
422) Tricarico Rocco	Oristano
423) Polizzi Giovanni	Cuneo
424) Frison Antonio	Nuoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(6679)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso a due posti di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(2344/S)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì).

(2353/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sinalunga (Siena).

(2354/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto alla divisione di ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto alla divisione di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(2356/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistentte ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(2355/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. 28.

Interventi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo e turistico e per la promozione e diffusione del turismo sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, al fine di sostenere e promuovere la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio ricettivo del proprio territorio, nonchè la realizzazione di opere e di servizi complementari all'attività turistica, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità alle indicazioni stabilite dal programma regionale di sviluppo.

Nell'attuazione delle misure previste dagli articoli seguenti sono assunti quali obiettivi dell'azione regionale:

lo sviluppo delle strutture ed attrezzature destinate alla promozione e alla diffusione del turismo sociale;

lo sviluppo turistico ed economico delle zone dichiarate montane o depresse nel rispetto dell'ambiente naturale;

l'incremento ed il potenziamento delle strutture ed attrezzature complementari all'attività turistica, a carattere culturale, sportivo e ricreativo;

l'incremento e la valorizzazione della ricettività minore e, in particolare, di quella offerta da aziende ed esercizi a conduzione familiare;

l'ammodernamento e la riqualificazione funzionale delle opere e degli allestimenti ricettivi esistenti, anche ai fini di favorire un migliore equilibrio fra le diverse località;

una oculata distribuzione territoriale dei nuovi impianti, al duplice fine di evitare, nelle zone già sature di attrezzature, ulteriori compromissioni territoriali e paesaggistiche e di favorire l'insediamento di nuovi impianti nelle zone suscettibili di valorizzazione turistica.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

La giunta regionale, entro il 30 novembre 1979, nell'ambito degli obiettivi del programma regionale di sviluppo e sulla base delle indicazioni delle amministrazioni provinciali, dei comprensori, delle comunità montane, dell'associazione di comuni e delle associazioni di categoria, formula una proposta di piano triennale articolato in piani annuali di interventi da sottoporre alla approvazione del consiglio regionale.

Il piano deve contenere la determinazione delle aree su cui realizzare i vari tipi di interventi e l'individuazione delle iniziative da ammettere al contributo regionale.

L'entità della spesa annua per l'attuazione del piano triennale di interventi verrà determinata per gli anni successivi al 1980 con la relativa legge di bilancio.

Il piano relativo alla utilizzazione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, in deroga a quanto previsto al primo comma limitatamente alla consultazione degli enti e associazioni sopracitati, deve essere presentato al consiglio regionale per l'approvazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Soggetti ed iniziative ammessi ai contributi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi nella misura e alle condizioni indicate nei successivi articoli a favore di:

enti locali territoriali e loro consorzi;

enti pubblici e di diritto pubblico;

società a prevalente partecipazione pubblica;

cooperative operanti nel settore turistico;

associazioni per il tempo libero e il turismo sociale operanti senza fini di lucro;

imprenditori privati che esercitino o intendano esercitare attività di interesse turistico singolarmente o in forma associata.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) costruzione, riattamento ed ammodernamento di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, quali alberghi e ostelli della gioventù, villaggi turistici e campeggi gestiti da enti e associazioni non aventi finalità di lucro, case per ferie e ogni altro allestimento concernente il turismo sociale, rifugi, bivacchi e sentieri alpini, con priorità alle iniziative assunte da enti e associazioni, di cui al primo comma del presente articolo. Tra queste iniziative sono comprese l'acquisto del terreno in caso di nuove costruzioni o l'acquisto dell'immobile in caso di riattamento e ammodernamento;

b) costruzione, riattamento e ammodernamento di complessi ricettivi nelle zone montane e/o nelle zone depresse suscettibili di incremento turistico in cui le capacità ricettive attuali sono inesistenti o inadeguate.

Tra queste iniziative si intendono comprese quelle rivolte all'acquisto e all'adattamento di immobili abbandonati specialmente nelle località montane e quelle rivolte all'acquisto del terreno in caso di nuove costruzioni;

c) realizzazione di opere e di impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico nelle località marine, montane, lacuali e termali; gli impianti possono essere anche di carattere turistico-sportivo, turistico-culturale e turistico-ricreativo, purchè non si tratti di impianti già finanziati o suscettibili di finanziamento sulla base di altre leggi statali o regionali.

Tra queste iniziative si intendono comprese quelle volte all'acquisto e alla costruzione degli immobili da destinare ad uffici di informazione e assistenza turistica da parte di enti pubblici o di loro consorzi;

d) ricostruzione, ampliamento e riattamento degli alberghi pensioni, locande, esclusi gli alberghi classificati di lusso;

e) arredamento degli immobili di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) o rinnovo dell'arredamento già esistente quando risulti insufficiente o obsoleto.

Fra le iniziative di riattamento verrà accordata la priorità a quegli interventi ritenuti obbligatori per disposizioni di legge.

Art. 4.

Forma e misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concede contributi nelle seguenti forme e misure:

a) contributi *una tantum* in conto capitale per le opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) limitatamente alle iniziative ubicate in zone montane e/o depresse suscettibili di incremento turistico, dell'art. 3 da realizzarsi da parte di enti pubblici e di enti e associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale;

b) contributi annuali costanti per un periodo di dieci anni, da corrispondere direttamente ai beneficiari, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, nella misura del 5 per cento annuo della spesa ammessa a contributo.

I contributi *una tantum* di cui alla lettera *a*) sono concessi nella seguente misura:

60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere da realizzarsi da parte di enti locali o loro consorzi e per quelle opere aventi carattere di iniziative pilota promosse dagli enti pubblici e da enti e associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale. Le iniziative pilota possono riguardare soltanto le opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 3;

40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare il limite di 20 milioni, per le opere da realizzarsi dagli altri enti e associazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 5.

Presentazione delle domande e istruttoria

Le domande dei comuni, dei consorzi di comuni, delle province e delle comunità montane rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 devono essere presentate al presidente della Regione, tramite gli uffici regionali del genio civile competenti per territorio.

Le altre domande intese ad ottenere i contributi, indirizzate al presidente della Regione, devono essere invece presentate al sindaco del comune nella cui circoscrizione l'opera sarà realizzata o al presidente della comunità montana per le iniziative da attuarsi nel territorio di competenza della comunità stessa.

Le domande, di cui ai precedenti commi, devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del programma annuale di interventi.

Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto o dal programma di massima dell'iniziativa, con l'indicazione dell'area prescelta idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi;

b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;

c) dal preventivo di spesa;

d) dalla dichiarazione del sindaco attestante che le iniziative per le quali viene presentata la domanda non hanno avuto attuazione neppure parziale prima dell'entrata in vigore della presente legge; quando l'iniziativa comporti opere edilizie e infrastrutturali la dichiarazione deve attestare la loro compatibilità con le prescrizioni urbanistiche in vigore.

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzati nei confronti dello Stato o di enti pubblici per le medesime iniziative.

Alle domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla lettera e) dell'art. 3 devono essere allegati i seguenti documenti:

1) preventivo dettagliato delle spese previste;

2) relazione illustrativa dei motivi che giustificano gli acquisti o le spese.

Le domande di cui al secondo comma del presente articolo devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al presidente della Regione, tramite gli uffici regionali del genio civile competenti per territorio, corredate dal parere della giunta comunale o della comunità montana.

Gli uffici regionali del genio civile, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, provvedono a trasmetterle al presidente della giunta regionale corredate del parere sulla congruità dei prezzi e sull'ammontare della spesa ammissibile.

La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi in conformità al programma annuale di cui all'articolo 2 e sulla base delle domande pervenute.

Art. 6.

Documentazione definitiva e assegnazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere

Approvata la ripartizione dei contributi, la giunta per le iniziative ammesse, provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi 180 giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, al presidente della Regione, tramite gli uffici regionali del genio civile competenti per territorio:

a) il piano finanziario;

b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere, se necessario;

c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per lo esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Sulla base di tale documentazione e delle risultanze della conseguente istruttoria svolta, secondo le rispettive competenze, dall'ufficio regionale del genio civile competente e dal dipartimento regionale per il turismo, la giunta dispone, con propria deliberazione, l'assegnazione del contributo concesso, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori e le eventuali particolari condizioni.

La giunta regionale provvede alla vigilanza ed alla verifica della esecuzione delle opere, tramite gli uffici regionali del genio civile competenti per territorio.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi diretti annuali di cui alla lettera b) dell'art. 4 sono versati annualmente ai beneficiari.

I contributi *una tantum* in conto capitale per le iniziative che comportino esecuzione di lavori e di opere sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata dal competente ufficio regionale del genio civile. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento di lavoro e comunque fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo.

Art. 8.

Iniziative escluse dai contributi

Non sono ammesse ai contributi di cui ai precedenti articoli le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già attuate o siano in corso di realizzazione.

Art. 9.

Non cumulabilità dei contributi

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro, nè con altri contributi provinciali, regionali o statali concessi per le stesse iniziative.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

Gli immobili di cui alla lettera a), con esclusione dei sentieri alpini, ed alle lettere b) e d) di cui all'art. 3, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione per la durata di dieci anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari. Esso ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità dello immobile.

Per le altre iniziative previste dall'art. 3, lettere c) ed e) e per quelle relative ai sentieri alpini di cui alla lettera a), i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di dieci anni.

Il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, può autorizzare con proprio provvedimento, anche prima che scadano i termini di cui al primo e terzo comma, il mutamento della destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione integrale dei contributi percepiti, aumentati dagli interessi al tasso legale.

Gli immobili acquistati con il contributo regionale non possono essere alienati prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo.

Art. 11.

Riduzione e revoca dei contributi

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con delibera della giunta regionale qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) la dichiarazione fatta dal beneficiario ai sensi dell'art. 5 risulti non vera o inesatta, come pure in ogni caso di accertata violazione del divieto di cui all'art. 9;

d) venga mutato la destinazione dell'immobile prima che scadano i termini previsti dall'art. 10 e senza che ricorrano le condizioni ivi previste;

e) venga alienato l'immobile acquistato con il contributo regionale prima che siano trascorsi 5 anni dalla concessione del contributo stesso;

f) vengano apportate alle iniziative ammesse al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge alla lettera a) dell'art. 4 è autorizzata la seguente spesa:

L. 1.800.000.000, per l'esercizio finanziario 1979;

L. 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli interventi previsti dalla presente legge alla lettera b) dell'art. 4 è autorizzata la spesa annua di lire 1 miliardo per anni 10.

Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1979, relativa agli interventi *una tantum* in conto capitale di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 si provvede:

in quanto a L. 1.500.000.000, mediante utilizzo, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale n. 72 del 9 dicembre 1977, della somma iscritta nel cap. 096209740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento di iniziative turistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

in quanto a L. 300.000.000, mediante prelievo dal capitolo 196219740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle iniziative turistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La spesa di L. 100.000.000 per l'anno 1980, sempre relativa agli interventi *una tantum*, in conto capitale di cui alla lettera *a)* dell'art. 4, trova riscontro nel titolo III, categoria III, del bilancio pluriennale 1979-81.

Alla spesa decennale di annue lire 1 miliardo per gli interventi di cui all'art. 4, lettera *b)*, si fa fronte, per l'esercizio 1979, mediante prelievo dal cap. 196219740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle iniziative turistiche) del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per i successivi esercizi la spesa trova riscontro nel titolo III, categoria III, del bilancio pluriennale 1979-81.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 196219740 .	L. 1.300.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 2.800.000.000
	L. 1.300.000.000	L. 2.800.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 033003256. — Contributi *una tantum* in conto capitale per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico; spesa finanziata per lire 1 miliardo 500.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale n. 72 del 9 dicembre 1977. (Capitolo di nuova istituzione) .	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000
Cap. 033003257. — Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico. (Capitolo di nuova istituzione) .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000

Art. 14.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 13, 30 maggio 1975, n. 61 e 9 giugno 1975, n. 75, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla stessa purchè rientranti tra le iniziative da ammettere a contributo, previste dagli articoli precedenti.

Gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine previsto dal terzo comma dell'art. 5, istanza di richiamo, corredata dalla dichiarazione del sindaco attestante che le iniziative non hanno avuto attuazione neppure parziale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Norma finale

Con la presente legge si intendono abrogate le leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 13, 30 maggio 1975, n. 61, fatta salva la loro applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse al contributo regionale ai sensi delle precitate leggi e non ancora esauriti.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. 29.

Norme in materia di igiene e sanità pubblica, di polizia veterinaria e di autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I compiti già svolti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli uffici sanitari e veterinari comunali e consortili, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, continuano a essere svolti dagli stessi uffici.

Sino alla emanazione della legge regionale prevista dal primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'esercizio delle competenze demandate al presidente della giunta regionale dall'ultimo comma del predetto art. 43 già attribuite al medico provinciale a' sensi della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, continuano a essere esercitate dal medico provinciale per il territorio di competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. 30.

Modifica e integrazione della legge regionale 24 novembre 1978, n. 65, relativa alla istituzione della consulta regionale femminile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto *c)* del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 65 del 13 ottobre 1978 viene sostituito dal seguente:

c) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi e degli imprenditori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. **31**.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1974, n. 7, e 8 settembre 1978, n. 44, recanti norme in materia di « Consorzi-Fidi » fra titolari di piccole imprese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, le parole « a carattere artigianale secondo fini di produttività » sono sostituite dalle parole: « produttive del settore secondario, in attuazione dell'art. 19, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e ».

Art. 2.

Il termine del 1° marzo 1979, stabilito dall'articolo unico della legge regionale 8 settembre 1978, n. 44, è prorogato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

« *d*) una dichiarazione, rilasciata dall'istituto mutuante, attestante l'entità degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento di bilancio, cui si riferiscono le domande ».

Il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Spetta alla giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei consorzi finanziati, per quanto concerne l'impiego del contributo secondo la destinazione di cui al primo comma del precedente art. 2.

In caso di accertata violazione, la giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. **32**.

Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie nell'alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, è regolata da piani di estrazione predisposti ed approvati dalla giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e i comprensori interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni.

La commissione tecnica regionale per l'espressione del parere di cui al comma precedente è integrata da un geologo, da un ingegnere esperto in idraulica fluviale, nominati dalla giunta regionale, da un rappresentante dell'ente nazionale per l'energia elettrica e dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, aventi voto consultivo.

Art. 2.

I piani di estrazione hanno di norma durata biennale.

La modifica e l'aggiornamento dei piani di estrazione possono essere effettuati anche prima della scadenza con la stessa procedura prevista dall'art. 1.

Art. 3.

Le autorizzazioni e le concessioni di estrazione e di asporto di sabbie e ghiaie nell'ambito dei piani di cui ai precedenti articoli della presente legge sono rilasciate, per quantità non superiori a 5.000 metri cubi, dal direttore dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio e, oltre tale quantità, dal direttore del dipartimento dei lavori pubblici.

Art. 4.

Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 1 della presente legge le autorizzazioni e le concessioni di estrazione e di asporto di sabbie e ghiaie per quantità non superiori a 3.000 metri cubi sono rilasciate dal direttore dell'ufficio regionale del genio civile, competente per territorio, previo parere favorevole della commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni.

Oltre tale quantità le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal direttore del dipartimento dei lavori pubblici previo parere favorevole della commissione tecnica regionale integrata come all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e loro pertinenze idrauliche, e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, sono attribuite al direttore dell'ufficio regionale del genio civile, competente per territorio.

Le autorizzazioni e le concessioni relative sono rilasciate dal direttore dell'ufficio regionale del genio civile, competente per territorio, previo parere favorevole della commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

Art. 6.

Le concessioni disciplinate dalla presente legge, sono soggette al pagamento di canoni e al versamento di un deposito cauzionale.

La misura dei canoni e del deposito cauzionale, da versare alla Regione, è determinata dalla giunta regionale.

La concessione è rilasciata previo versamento dei canoni di cui al precedente comma nonchè della cauzione.

Art. 7.

La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del genio civile e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1979

TOMELLERI

(4678)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. - (c. m. 411100792020)